CESMAR7
Centro per lo Studio dei Materiali per il Restauro

REGOLAMENTO

INDICE

CAPO I -Soci
Art. 1: Requisiti
Art. 2: Soci fondatori
Art. 3: Soci ordinari
Art. 4: Soci sostenitori
Art. 5: Soci onorari
Art. 6: Diritti dei soci
Art. 7: Doveri dei soci
Art. 8: Recesso
Art. 9: Esclusione
Art. 10: Decadenza

CAPO II - Iscrizione all'Associazione
Art. 11: Norme per l'iscrizione
Art. 12: Pubblicità dell'elenco degli iscritti

CAPO III - Organi dell'Associazione
Art. 13: Consiglio Direttivo
Art. 14: Convocazione e autoconvocazione dell'Assemblea
Art. 15: Decadenza dagli incarichi
Art. 16: Impedimento, dimissioni, decadenza dalla carica di Presidente, Vicepresidente, Segretario e Membro del Consiglio Direttivo

CAPO IV – Commissioni e Gruppi di interesse
Art. 17: Gruppi di lavoro

CAPO V - Rappresentanza legale e gestione finanziaria
Art. 18: Rappresentanza legale dell'Associazione - responsabile amministrativo
Art. 19: Gestione finanziaria e rendiconto
Art. 20: Finanziamento dell'Associazione

CAPO VI- Norme finali
Art. 21: Modifica e integrazione del Regolamento

CAPO I
Soci

Art. 1
Requisiti. L'Associazione è costituita da quanti sono intervenuti nell'atto costitutivo e da coloro che, aderendo liberamente agli obiettivi di cui all'art. 2 dello Statuto, ne facciano domanda. Possono associarsi le persone fisiche o giuridiche, le Società di persone, le Associazioni e gli Enti che condividano le finalità e abbiano interesse al perseguimento degli obiettivi dell'Associazione. I soci si distinguono in soci fondatori, soci ordinari, soci sostenitori e soci onorari.

Art. 2
Soci fondatori. Sono soci fondatori coloro che, intervenendo nell'atto costitutivo dell'associazione, hanno dato vita alla stessa. Essi sono tenuti al versamento della quota associativa ordinaria e al rispetto delle norme previste dallo Statuto e dal presente Regolamento.

Art. 3
Soci ordinari. Sono soci ordinari quanti, aventi i requisiti prescritti, aderiscono all'Associazione secondo le modalità previste dallo Statuto.

Art. 4
Soci sostenitori. Assumono la qualità di soci sostenitori gli Enti, le Società e le persone che abbiano versato un contributo aggiuntivo annuo pari almeno a quattro volte la quota di iscrizione annua stabilita dal Consiglio Direttivo. La loro ammissione è deliberata a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo.

Art. 5
Soci onorari. I soci onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo tra le personalità che si sono distinte per il loro particolare valore scientifico e professionale nel campo della ricerca e della conservazione dei beni culturali. La proposta di nomina al Consiglio Direttivo deve essere sottoscritta da almeno tre soci presentatori e la nomina deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza di due terzi. I soci onorari non possono assumere cariche sociali.

Art. 6
Diritti dei soci. I soci hanno diritto a partecipare all'attività dell'Associazione e alle assemblee sociali. Possono essere eletti a far parte delle cariche sociali i soli soci che, avendo maturato tre anni di anzianità di iscrizione, hanno prestato la loro opera attivamente per almeno un anno nell'ambito dell'Associazione.

Art. 7
Doveri dei soci. Ogni socio è tenuto all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e dei deliberati degli organi statutari e deve concorrere alla loro attuazione. In particolare, è tenuto a: partecipare attivamente alla vita dell'Associazione, assolvendo i compiti affidatigli; garantire l'unità operativa dell'Associazione e astenersi da ogni azione e atteggiamento che possano essere di nocumento all'Associazione; tenere nei confronti degli altri soci un comportamento improntato al massimo rispetto della dignità e personalità di ciascuno; rispettare le norme di convivenza democratica e i diritti delle minoranze; concorrere secondo le proprie possibilità al sostegno delle attività dell'Associazione.

Art. 8
Recesso. I soci possono recedere in qualunque momento dall'Associazione, previa comunicazione scritta da inviarsi al Consiglio Diretti, secondo le modalità stabilite all'art. 4 dello Statuto.

Art. 9
Esclusione. L'esclusione, ai termini dell'art. 7 dello Statuto, è deliberata dal Consiglio Direttivo e avviene per:
- gravi inadempienze o comportamenti che compromettano il raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione;
- altre cause previste dal presente Regolamento.

Art. 10
Decadenza. I soci decadono per trovarsi non in regola con i versamenti dei canoni sociali.

CAPO II
Iscrizione all'Associazione

Art. 11
Norme per l'iscrizione. L'iscrizione è aperta dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno per i nuovi soci. Le operazioni relative al rinnovo dell'iscrizione si svolgono dal 1° gennaio al 30 aprile di ogni anno. Al socio spetta di diritto il rinnovo dell'iscrizione. I nuovi soci iscritti dal 01.01 al 30.04 dell'anno possono partecipare, esprimendo il loro voto, all'Assemblea, ma non possono essere eletti, non avendo maturato l'elettorato passivo, secondo quanto previsto all'art. 5 del presente Regolamento. Il Consiglio Direttivo emana le norme per l'attuazione delle iscrizioni e fissa l'importo di queste quote e delle quote obbligatorie annuali differenziate. Eventuali modifiche devono essere deliberate entro il 30 novembre di ogni anno.

Art. 12
Elenco degli iscritti. Presso la sede dell'Associazione deve essere tenuto costantemente aggiornato, a cura di un incaricato dal Presidente, l'elenco degli aspiranti soci, dei nuovi iscritti e dei soci. I dati sono conservati con la massima riservatezza e in conformità alla legge 675/96 sulla tutela dei dati personali.

CAPO III
Organi dell'Associazione

Art. 13
Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri, esclusivamente soci ordinari, eletti da una o più liste (una lista può essere composta anche da una sola persona) di soci che hanno maturato il diritto all'elettorato passivo. La/le denominazioni delle liste vengono inserite in ordine cronologico di candidatura effettuata nel corso dell'Assemblea. Il voto viene espresso indicando nella scheda i nomi prescelti di numero pari alla metà più uno (quattro) l'organo da eleggere; in caso di parità di voti si procede al ballottaggio. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano nell'anno a tre sedute consecutive dell'adunanza del Consiglio Direttivo saranno dichiarati decaduti dalla carica ricoperta. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, che rientrano nell'oggetto sociale. Il Consiglio Direttivo può delegare le

proprie attribuzioni al Presidente determinando i limiti della delega.

Art. 14
Convocazione e autoconvocazione dell'Assemblea. Per questo articolo si richiama l'art. 6 dello Statuto. L'Assemblea deve riunirsi su convocazione da parte del Consiglio Direttivo con preavviso di 10 giorni, e nel caso ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci con preavviso di 20 giorni. L'Assemblea dei soci è l'organo deliberativo dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo presso il quale l'Assemblea è convocata sia in prima che in seconda convocazione. L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati in prima convocazione almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in caso di impedimento dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi dal Consigliere più anziano del Consiglio Direttivo e, in mancanza, dal socio più anziano. Il Presidente dell'Assemblea incarica il Segretario o nomina un segretario con l'incarico di redigere il verbale della riunione e, se lo ritiene o nel caso si debba procedere a votazione segreta, tre scrutatori. I soci possono farsi rappresentare da altri soci purché non siano membri del Consiglio Direttivo. Sulla delega, valida sia per la prima che per la seconda convocazione, deve risultare espressamente indicato il nome del rappresentante. Ogni socio può rappresentare fino ad un massimo di tre soci. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti. Le votazioni si fanno normalmente per alzata di mano, oppure a scrutinio segreto quando lo richieda almeno un terzo dei soci presenti e per la nomina dei Consiglieri. Le richieste devono essere presentate al Presidente dell'Assemblea.

Art. 15
Decadenza dagli incarichi. Dagli incarichi di Presidente, Vicepresidente e Segretario si decade anche prima della normale scadenza del mandato in seguito a voto di sfiducia espresso dai tre quarti dei componenti dell'organo che ha proceduto all'elezione. Si decade anche prima della normale scadenza da componente del Consiglio Direttivo per voto di sfiducia espresso, per ordine del giorno, dalla maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea. L'ordine del giorno deve essere sottoscritto da almeno un settimo dei componenti dell'Assemblea.

Art. 16
Impedimento, dimissioni, decadenza dalla carica di Presidente, Vicepresidente, Segretario e Membro del Consiglio Direttivo. In caso di impedimento, dimissioni e di decadenza del Presidente, del Vicepresidente o del Segretario, il Consiglio Direttivo deve essere convocato rispettivamente dal Vicepresidente o dal Presidente negli altri due casi (in caso di mancanza di tutti e tre dal consigliere più anziano in carica). Il Consiglio Direttivo ricostituisce il numero dei consiglieri chiamando a farne parte i primi non eletti. Qualora non sia possibile ricostituire il numero stabilito dei consiglieri assegnati, il Presidente o, in alternativa, il Vicepresidente indirà nuove elezioni insediando la commissione delle elezioni. I nuovi consiglieri dureranno in carica fino alla scadenza prevista per il Consiglio Direttivo in carica. In mancanza di ogni consigliere, l'Assemblea nominerà un Commissario per svolgere le funzioni del Consiglio Direttivo e per provvedere all'espletamento delle elezioni.

CAPO IV
Commissioni e Gruppi di interesse

Art. 17
Commissioni e Gruppi di interesse. Ciascuna Commissione e ciascun gruppo di interesse è formato da membri designati dal Consiglio Direttivo in una lista risultante dalle disponibilità raccolte in fase istruttoria a cura del Consiglio Direttivo, fra:

- soci ordinari
- persone con esperienze nei campi della cultura, produzione e lavoro, particolarmente qualificate a partecipare alla produzione scientifica e culturale di ciascuna Commissione e ciascun Gruppo. Ogni commissione e gruppo di interesse, incaricato di produrre studi ricerche e documenti, nomina un coordinatore e un suo supplente incaricato di redigere periodicamente i

resoconti dell'attività scientifica e culturale svolta. Possono essere costituiti Commissioni e Gruppi di interesse per i soli settori che abbiano attinenza con l'oggetto sociale. Le Commissioni e i Gruppi di interesse devono riunirsi, ad impulso del coordinatore, almeno due volte l'anno. Il coordinatore di ogni Gruppo presenta al Consiglio Direttivo per l'approvazione il programma dell'anno successivo, eventualmente integrabile in riunione successiva, e un resoconto dettagliato sull'attività dell'anno passato.

CAPO V
Rappresentanza legale e gestione finanziaria

Art. 18
Rappresentanza legale dell'Associazione - responsabile amministrativo. La rappresentanza legale dell'Associazione spetta al Presidente o in sua assenza al Vicepresidente. Il revisore dei Conti, nominato dal Consiglio Direttivo, elabora gli indirizzi nella gestione finanziaria dell'Associazione ed ha compito di vigilanza amministrativa sulla gestione amministrativa.

Art. 19
Gestione finanziaria e rendiconto. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. La gestione finanziaria è affidata ad un Tesoriere effettivo e uno supplente. Essi sono nominati dal Consiglio Direttivo. Ogni anno il Tesoriere compila i bilanci preventivo e consuntivo che devono essere sottoposti anzitutto all'approvazione del Consiglio Direttivo e all'esame del Revisore dei Conti. I bilanci con l'approvazione del Consiglio Direttivo e la relazione del Revisore dei Conti devono essere dal Consiglio Direttivo portati in Assemblea per la relativa approvazione.

Art. 20
Finanziamento dell'Associazione. Le entrate dell'Associazione sono:
- quote associative;
- i contributi volontari dei soci e dei simpatizzanti;
- proventi dalle sottoscrizioni;
- contributi e finanziamenti previsti dalla legge;
- ogni altro provento ordinario e straordinario.

CAPO VI
Norme finali

Art. 21
Modifica e integrazione del Regolamento. Le norme dello Statuto e del Regolamento possono, ai termini dell'art. 6 dello Statuto, essere modificate dall'Assemblea che può delegare il Presidente alla formazione dell'apposita commissione per lo studio delle modifiche, autorizzandolo ad indicare i principi e i criteri relativi.